IN SEDE CONSULTIVA

(1905) ***Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti.)

Il senatore FERRARA (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, le proposte 2.217, 2.218, 2.219, 2.239, 2.240, 2.241, 2.256, 2.257, 2.267, 2.268, 3.4, 3.7, 4.29, 5.9 (limitatamente all'articolo 5-*quinquies*), 5.61, 5.21, 5.51, 5.67, 5.77, 5.78, 5.79, 5.84, 5.87, 5.94, 5.95 e 5.0.3. in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Fa presente, poi, che la proposta 1.24 persegue finalità analoghe a quelle indicate nell'articolo 4 (Fondo per il merito). Occorre, tuttavia, valutare se si tratti di interventi aggiuntivi – potenzialmente suscettibili – oppure se rientrino tra quelli previsti dal citato articolo 4 che presentano una copertura *ad hoc*. Segnala le proposte 1.38 e 1.0.1, per le quali occorre acquisire conferma della quantificazione sebbene rechino a copertura volumi di risorse molto rilevanti. Rileva che occorre valutare le proposte 2.125 e 2.126, volte ad elevare il numero di componenti del collegio dei revisori, al fine di verificare se derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In relazione al parere reso sul testo, sottolinea che occorre valutare la proposta 2.165, al fine di inserire una clausola di esclusione dei compensi per la partecipazione all'organo deliberante di cui alla lettera f). Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.195 volta a sopprimere disposizioni potenzialmente suscettibili di determinare risparmi, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, ancorché non scontati sui saldi. In merito alla proposta 3.13, fa presente che occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. In relazione alla proposta 4.1, segnala che la configurazione dell'onere come tetto di spesa non appare coerente con il testo dell'emendamento. La reale quantificazione, stante il dettato del testo, è indefinita perché vengono previsti importi di borse di studio e di beneficiari minimi e non massimi. La proposta presenta una maxicopertura. Anche in relazione alla proposta 5.30, rileva che occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS esprime il parere contrario dell'esecutivo sulle proposte segnalate come onerose dal relatore, nonché sugli emendamenti 1.24 e 1.38 in quanto quest'ultima determina effetti a partire dall'anno 2011.

Esprime il parere non ostativo del Governo sulle proposte 2.125, 2.126 e 2.165, mentre il parere è contrario sulla proposta 2.195 nonché sugli emendamenti 3.13 e 4.1. Esprime infine parere non ostativo sulla proposta 5.30.

Il presidente AZZOLLINI in ordine alla proposta 1.38 rileva che è prevista una maxi copertura così come per la proposta 4.1 per la quale tuttavia propone di specificare la somma indicata mediante un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere un limite di spesa rispetto all'attuale tenore della formulazione. In ordine alla proposta 2.165 propone altresì di specificare mediante un'apposita condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione l'assenza di compensi per i soggetti interessati, mentre in ordine alla proposta 2.195 propone un parere di semplice contrarietà in quanto si incide su risparmi sebbene non scontati nei saldi a legislazione vigente.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.217, 2.218, 2.219, 2.239, 2.240, 2.241, 2.256, 2.257, 2.267, 2.268, 3.4, 3.7, 4.29, 5.9 (limitatamente all'articolo 5-*quinquies*), 5.61, 5.21, 5.51, 5.67, 5.77, 5.78, 5.79, 5.84, 5.87, 5.94, 5.95, 5.0.3, 1.24 e 3.13.

Esprime poi parere di contrarietà semplice sulle proposte 2.125, 2.126 e 2.195.

Esprime infine parere non ostativo reso, ai sensi della medesima norma costituzionale, alle seguenti condizioni:

¾ che alla proposta 2.165 dopo la lettera *h)* sia inserita la seguente: "*h-bis)*La partecipazione all'organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *f)* non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;";

¾ che al comma 6 dell'emendamento 4.1 le parole: "non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro" siano sostituite dalle altre: " non potrà essere superiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere superiore a diecimila euro".

La Commissione esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 1 a 5."

La Commissione approva ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.